

Allegato A

**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEL
PATROCINIO E DELL'USO DEL LOGO
DELL'AGENZIA PER LA PROTEZIONE
DELL'AMBIENTE DELLA LOMBARDIA
(ARPA Lombardia)**

ART. 1 - FINALITÀ

ART. 2 - SOGGETTI BENEFICIARI

ART. 3 - CONCESSIONE DEL PATROCINIO

ART. 4 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DI RICHIESTA DI PATROCINIO

ART. 5 - PARTNESHIP E CO-PROMOZIONI

ART. 6 - SANZIONI

ART. 7 - ENTRATA IN VIGORE E PUBBLICITÀ

ART. 1 - Finalità

- A. Il presente regolamento disciplina criteri e modalità per la concessione del patrocinio di ARPA Lombardia.
- B. Il patrocinio è attestazione di apprezzamento e di adesione ad iniziative (senza fini di lucro) promosse preferibilmente da Enti, associazioni e organizzazioni pubbliche, ritenute meritevoli per le loro finalità riferite alla tutela dell'ambiente, secondo quanto previsto dall'art. 3 della Legge istitutiva di ARPA Lombardia n.16 del 14 agosto 1999 (e s.m.i.) e realizzate in tutto o in parte sul territorio regionale e ritenute meritevoli per le loro finalità.
- C. In tal senso il patrocinio è concesso nell'ambito di tutte le iniziative istituzionali, culturali, sociali, economiche e sportive che hanno come scopo quello della diffusione della cultura ambientale e della tutela del territorio.
- D. Il Patrocinio, di norma, non comporta alcun onere finanziario a carico del bilancio di ARPA Lombardia.
- E. Il patrocinio non è mai concesso con riferimento ad attività generali, ma solo per singole iniziative o per attività programmate in un arco temporale definito.

ART. 2 - Soggetti beneficiari

- A. Possono essere beneficiari del patrocinio:
 - tutti i soggetti pubblici, a mero titolo esemplificativo: Comuni, Province, Università, Comunità Montane, Istituzioni ed altri Enti;
 - soggetti privati, a mero titolo esemplificativo: Associazioni, Comitati, Fondazioni, Parrocchie ed altri Organismi, ovvero privati cittadini e Società di capitali o di persone, che non perseguano per l'evento il fine di lucro.
- B. I soggetti beneficiari sono tenuti ad evidenziare il patrocinio dell'Ente in tutte le forme di pubblicizzazione (inviti, locandine, manifesti, opuscoli, brochure, pubblicazioni, ecc.) anche attraverso l'apposizione del logo di ARPA Lombardia. Nel caso in cui non venisse prodotto alcun tipo di materiale informativo, o lo stesso fosse antecedente alla data di richiesta del patrocinio, la concessione del patrocinio all'iniziativa deve risultare attraverso gli organi di stampa (comunicati, articoli di giornale, ecc.)

ART. 3 - Concessione del Patrocinio

- A. Il Patrocinio di ARPA Lombardia può essere concesso per le iniziative e le manifestazioni o gli eventi di cui all'Art. 1 comma C qualora questi abbiano un valore pubblico;

- B. Il rappresentante legale di ARPA Lombardia (Direttore Generale), a seguito delle necessarie verifiche interne, concede il patrocinio al richiedente con propria nota (indirizzata agli interessati);
- C. L'istruttoria di verifica per la concessione del patrocinio viene svolta entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta. Essa prevede la verifica della rispondenza ai seguenti parametri:
- attinenza e coerenza con gli obiettivi e le finalità istitutive di ARPA Lombardia;
 - rilevanza regionale;
 - svolgimento in un lasso temporale circoscritto;
 - collaborazione con istituti di ricerca o di studio (Università), organismi culturali, sportivi (CONI), istituzioni pubbliche;
 - assenza di fini di lucro.
- D. Il patrocinio di ARPA Lombardia autorizza l'uso dell'immagine dell'Agenzia (logo) unitamente alla dizione "Con il patrocinio di ARPA Lombardia".
- E. Il patrocinio viene rilasciato in relazione alla singola iniziativa e decade ad iniziativa specifica conclusa. Rispetto alle singole iniziative, il proponente ha l'obbligo di dare immediata comunicazione ad ARPA Lombardia di eventuali parziali o sostanziali modifiche rispetto a quanto precedentemente comunicato. L'Agenzia si riserva un eventuale supplemento di istruttoria. In ogni caso la mancata corrispondenza ai criteri indicati all'art. 3 comma C, prevede la revoca del patrocinio.
- F. ARPA Lombardia può revocare il patrocinio in qualunque momento qualora l'iniziativa del proponente (o le modalità di svolgimento della stessa) possa danneggiare l'immagine dell'Agenzia.
- G. La concessione del patrocinio non costituisce esonero o esenzione dagli obblighi tributari, fiscali e amministrativi, che i beneficiari sono tenuti a corrispondere in base alle leggi, ai regolamenti vigenti.

ART. 4 - Modalità di presentazione di richiesta di patrocinio

- A. Al fine di ottenere la concessione del patrocinio di ARPA Lombardia (ivi compresa la dizione "Con il patrocinio di ARPA Lombardia" ovvero l'uso del logo dell'Agenzia), il richiedente deve presentare apposita istanza, entro 60 giorni antecedenti la data di svolgimento dell'iniziativa.
- B. L'istanza deve essere predisposta tramite apposito modulo (allegato al presente Regolamento) firmata dal legale rappresentante o dal soggetto richiedente ed inviata al legale rappresentante di ARPA Lombardia a tramite:
- Posta Elettronica Certificata (PEC): arpa@pec.regione.lombardia.it
 - Raccomandata A/R:
- Arpa Lombardia SEDE CENTRALE
Palazzo Sistema
Via I. Rosellini, 17
20124 MILANO

- C. L'istanza deve essere corredata del programma della iniziativa, di una relazione motivata e di ogni elemento utile per l'istruttoria.
- D. La valutazione della richiesta è effettuata solo in presenza della documentazione completa. La mancata o parziale presentazione dei documenti necessari, anche a seguito della richiesta di integrazione da parte di ARPA Lombardia, è motivo di rigetto dell'istanza.

ART. 5 - Partnership e promozioni

- A. In caso di organizzazione di eventi e/o iniziative in collaborazione con altri soggetti pubblici o privati, in cui il ruolo dell'Agenzia sia di particolare rilevanza, non deve essere avviata la richiesta di patrocinio tramite la modalità indicata all'art. 4, ma dovrà essere fatta richiesta alla Direzione generale o comunque alla struttura che ne esercita le funzioni in materia di comunicazione. Il logo dell'Agenzia dovrà essere esposto su tutto il materiale di comunicazione con la stessa visibilità degli altri partner che partecipano alla realizzazione dell'iniziativa, comunque fatta salva la valutazione della struttura competente al rilascio dell'uso del logo. Il materiale di comunicazione dovrà essere approvato dalla struttura competente di ARPA Lombardia.
- B. In caso di organizzazione di eventi e/o iniziative in collaborazione con altri soggetti pubblici o privati, in cui il ruolo dell'Agenzia abbia un ruolo complementare si procede con le stesse modalità del comma precedente, fermo restando che la struttura competente della Direzione generale unitamente all'eventuale autorizzazione fornirà le indicazioni sull'uso del logo sul materiale di comunicazione.

ART. 6 - Sanzioni

- A. In caso di dichiarazioni mendaci in relazione al contenuto dell'apposito modulo, allegato al presente regolamento, il patrocinio si intende revocato.
- B. In caso di utilizzo del patrocinio o del logo di ARPA Lombardia difforme da quanto previsto o in violazione delle disposizioni del presente Regolamento il patrocinio si intende revocato.
- C. Nei casi di cui ai commi A. e B. del presente articolo l'Agenzia si riserva di agire in sede civile e penale a tutela della propria immagine.

ART. 7 - Entrata in vigore e pubblicità

- A. Il presente Regolamento entra in vigore contestualmente alla sua pubblicazione sul sito web istituzionale www.arpalombardia.it

- B. Il legale rappresentante di ARPA Lombardia provvede a dare evidenza del suddetto Regolamento al Presidente Unico dell'Agenzia, al Presidente del Comitato di Indirizzo ed ai suoi rappresentanti in un tempo congruo rispetto alla sua entrata in vigore.

- C. Le richieste di concessione di patrocinio ancora in corso di istruttoria alla data di entrata in vigore del presente Regolamento dovranno essere prese in esame in modo conforme ad esso.